

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE ROSSA  
ITALIANA ISTITUTO "ANNA TORRIGIANI" PER N. 6 POSTI RESIDENZIALI  
EX ART. 26 L.833/78 EXTRAOSPEDALIERA INTENSIVA A CICLO CONTINUO  
PER PERCORSO SPERIMENTALE DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA MDC 4.**

INDICE

ART. 1 - premessa

ART. 2 - oggetto della convenzione

ART. 3 - tetti economici

ART. 4 - modalità di accesso e erogazione delle prestazioni

ART. 5 - programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti

ART. 6 - tariffe e fatturazione

ART. 7 - tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 8 - modalità di trasmissione dei flussi informatici

ART. 9 - verifiche

ART. 10 - incompatibilità

ART. 11 - carta dei servizi

ART. 12 - tutela dell'utente

ART. 13 - privacy

ART. 14 - polizze assicurative

ART. 15 - adempimenti

ART. 16 -decorrenza

ART. 17 - inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.

ART. 18 - foro competente

ART. 19 - responsabili della convenzione

ART. 20 - spese e clausole finali

## PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell'Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- che l'Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe unitarie a prestazione, eguali per tutti gli assistiti indipendentemente dalla loro residenza;
- che le tariffe di riferimento sono quelle della deliberazione GRT. 776/2008 per prestazioni residenziali extraospedaliere intensive a ciclo continuo;
- che l'Istituto con la sottoscrizione del presente contratto accetta il

sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe massime suddette;

- che l'Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alle prestazioni meglio specificate negli stessi;

- che l'Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento;

- che con delibera DG. 207 del 9.2.18, l'Azienda ha pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse per "n. 6 posti struttura residenziale ex art. 26 L.833/78 extraospedaliera intensiva a ciclo continuo per percorso sperimentale di riabilitazione respiratoria –ambito territoriale Firenze”;

- che la Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate all'Avviso di cui sopra, con apposito Verbale di valutazione ha dichiarato idoneo Croce Rossa Italiana Istituto "Anna Torrigiani“;

- che pertanto l'Istituto assicura:

**a) la presenza del seguente personale**

- personale medico h24 ;–
- medico specialista nella disciplina di medicina fisica e riabilitativa e/o pneumologia per complessive 6 ore al giorno per n. 5 giorni la settimana con expertize nella gestione disabilità complessa di origine cardio-respiratoria;
- fisioterapista in possesso di laurea triennale di 1° livello in fisioterapia e formazione documentata in riabilitazione respiratoria;

- personale infermieristico e assistenziale dedicato.

**b)** lo svolgimento delle seguenti attività :

fisiokinesi terapia respiratoria; valutazione funzionale iniziale e terminale; stesura progetto riabilitativo individuale a firma del medico specialista in riabilitazione, con rivalutazione periodica degli obiettivi; scale basali (I.di Bathel, scala di Borg, 6MWT, MRC, CAT) di medio periodo e alla dimissione con documenti di handover di ingresso in continuità dalle strutture ospedaliere e di restituzione ai setting ambulatoriali o al medico di medicina generale.

**c)** possiede la seguente strumentazione :

rete gas medicali O2; bronco aspiratori: macchina della tosse, saturimetro; gasanalometro; monitor multiparametrici portatili; polisonnografo; forniture O2 liquido base di ricarica; Stroller; treadmill; cicloergometro; pedaliera; spirometro.

- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 595/2005;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 776/2008;
- visto il DPCM del 12/01/2017;

TRA

**L’Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dott.ssa Patrizia Fioravanti , non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Accordi

contrattuali e convenzioni sanitarie dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 809 del 7.06.2018;

E

Croce Rossa Italiana Istituto "Anna Torrigiani", di seguito denominato "Istituto", P. IVA 0662700482 - Codice Fiscale 94257270481, con sede legale in Firenze Via di Camerata n.10, nella persona del Direttore Dr.Pasquale Morano domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

#### **Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

L'Azienda con il presente atto si avvale dell'Istituto per n. 6 posti residenziali ex art. 26 L.833/78 extraospedaliera intensiva a ciclo continuo per percorso sperimentale di riabilitazione respiratoria-MDC 4 -ambito territoriale fiorentino- da erogare a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella sede di via di Camerata n. 10, Firenze.

#### **Art.3 - Tetti economici**

Le Parti convengono che oggetto della presente convenzione sono n. 6 posti residenziali ex art. 26 L.833/78 extraospedaliera intensiva a ciclo continuo per percorso sperimentale di riabilitazione respiratoria - MDC 4. L'Istituto si impegna ad erogare le prestazioni, entro i tetti economici

successivamente indicati, agli utenti residenti nel territorio dell'Azienda e delle altre Aziende sanitarie della Regione Toscana, alla tariffa individuata dalla D.G.R.T. n. 776/2008 per riabilitazione extraospedaliera intensiva subacuta residenziale MDC4.

Tali prestazioni non sono erogabili ad assistiti residenti in altre Regioni.

Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all'Azienda, viene assegnato un volume economico di € 450.000,00 annuo, ripartito in dodicesimi di attività.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti del tetto economico sopra riportato.

#### **Art. 4 - Modalità di accesso e erogazione delle prestazioni**

A regime, l'accesso dei pazienti con insufficienza respiratoria avviene sulla base di apposita documentazione inviata dalle strutture ospedaliere afferenti all'Area Anestesia e Rianimazione, all'Area Medica ed alle SS.OO. di Pneumologia dell'Azienda USL Toscana Centro e della AOU. Careggi . L'invio dei pazienti sarà governato dal CDC (Coordinamento Dimissioni Complesse).

Nella fase iniziale del presente percorso sperimentale di riabilitazione respiratoria e fino a data da comunicare formalmente da parte dell'Azienda, gli invii dei pazienti saranno effettuati previo contatto diretto tra le Strutture di cui sopra e l'Istituto. Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa riceverà regolare riscontro da parte della struttura su ingressi e dimissioni.

Il regolare monitoraggio sarà assicurato, in entrambe le fasi, dal

personale Medico afferente al Dipartimento della Medicina Fisica e Riabilitativa.

Nei limiti di quanto previsto dall' all. 3 della PS.DRIAB.06 (Procedura specifica per la Gestione dei Percorsi di Riabilitazione per pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta e cronica riacutizzata secondaria a malattie polmonari) è previsto su pazienti selezionati, l'invio nel setting di ricovero dei pazienti da Territorio. Questo è possibile solo dietro stesura del "progetto di cura" da parte degli Specialisti pneumologi e fisiatri aziendali .

Qualora si renda necessario un periodo di proroga, adeguatamente motivato da necessità clinico-riabilitative, questo deve essere autorizzato e validato dai Medici fisiatri afferenti al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa.

L'Istituto assicura che le prestazioni -dettagliate in premessa- oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato e nella composizione specificata in premessa, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature e strumentazioni -dettagliate in premessa- e materiale di consumo e con identificazione mediante timbro e firma del professionista che ha effettuato la prestazione.

L'Istituto si impegna ad informare gli utenti di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto della convenzione e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale.

#### **Art. 5 - Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti**

L'istituto contraente si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti ripartiti in dodicesimi di attività.

L'Istituto è tenuto a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie e a comunicarli con almeno 60 giorni di anticipo al CDC (Coordinamento Dimissioni Complesse). Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato al CDC (Coordinamento Dimissioni Complesse).

#### **Art. 6 - Tariffe e fatturazione**

Come stabilito dalla D.G.R.T. n. 776/2008, l'Azienda è tenuta a corrispondere all'Istituto, per ciascuna prestazione resa la retta giornaliera omnicomprensiva di € 199,83 per le giornate di effettiva presenza, a cui si aggiungono € 6,00 per l'erogazione diretta di prestazioni farmaceutiche, specialistiche e diagnostiche .

L'Istituto emette fatture mensili per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto

La fattura deve essere emessa dall'Istituto a seguito di validazione regionale dell'attività svolta così come risultante dagli eventuali specifici applicativi software in uso entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.

La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI



corredata contestualmente dalla stampa del report dell'attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso.

L'omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 17.

L'Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall'Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere relativa nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell'Istituto.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

L'Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte.

L'Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l'attività oggetto della presente convenzione.

Altresì si impegna a consegnare tempestivamente all'Azienda la documentazione richiesta per controlli.

Qualora nel corso di vigenza del presente atto la Regione Toscana apporti modifiche alla D.G.R.T. 776/2008, l'Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

#### **Art.7- Tracciabilità dei flussi finanziari**

In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 8-Modalità di trasmissione dei flussi informatici**

L'Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l'attività erogata.

Pertanto invia entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente -flusso Doc. SPR-, anche con l'ausilio di specifici applicativi software, in modo da consentire all'Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.

Qualora l'istituto abbia più sedi trasmette l'attività erogata secondo i codici assegnati alle strutture di erogazione.

L'Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all'Istituto; quest'ultimo si impegna ad adeguarlo Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto

l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.

L'Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.

#### **Art. 9- Verifiche**

L'Istituto contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

#### **Art.10- Incompatibilità**

L'Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione scritta all'Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'Azienda può richiedere all'Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Istituto si impegna a consegnare

tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Istituto.

#### **Art.11- Carta dei servizi**

L'Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell'Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.

#### **Art.12 – Tutela dell'utente**

L'Istituto riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda contraente, collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel

codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "amministrazione-trasparente-disposizioni generali – atti generali".

#### **Art.13 - Privacy**

Le Parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n.196/2003, in materia di protezione di dati personali e sensibili.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dal presente contratto, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal Codice della privacy.

Il Rappresentante Legale dell'Istituto è nominato dall'Azienda "Responsabile del Trattamento" di dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Il Rappresentante Legale si impegna a nominare "Incaricati del trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio oggetto della presente convenzione. E' tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003" adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 pubblicato sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

#### **Art. 14 - Polizze Assicurative**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dall'Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal

medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione.

#### **Art. 15 - Adempimenti**

L'Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

#### **Art.16 - Decorrenza, rinnovo, proroga**

##### **16.1 decorrenza.**

La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31.05.2019.

Le Parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a

livello nazionale e/o regionale in materia.

#### **16.2 rinnovo – proroga.**

La presente convenzione, su richiesta dell’Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.

E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.

#### **Art. 17 - Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.**

##### **17.1 Inadempienze e penali**

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all'art. 8 fino al suo ripristino.

#### **17.2 - sospensione**

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 13. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

#### **17.3 -recesso**

Qualora la Struttura intenda recedere dalla convenzione deve dare comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prestazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse, o qualora intervenga una diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

#### **17.4- risoluzione**

L'azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione



scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell'anno di riferimento delle attività;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

**17.5 -Clausola risolutiva espressa.**

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.10 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura,
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

**Art.18- Foro competente**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.

**Art. 19- Responsabili della convenzione**

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie;
- per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato per le attività di propria competenza;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale dell'Istituto Dr. Pasquale Morano

#### **Art. 20– Spese e clausole finali**

Il presente atto consta di n 19 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali

Presso la S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie dell'Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione

Letto confermato e sottoscritto

Per l'Azienda

Il Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie

Dr.ssa Patrizia Maria Fioravanti

Per l'Istituto

Il Rappresentante Legale

Dr. Pasquale Morano